



REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE E LA MARCATURA CE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

Indice

1. Approvazione del Regolamento di Certificazione
2. Introduzione
3. Normativa di Riferimento:
4. Definizioni
5. Criteri e condizioni generali per la certificazione di prodotto
 - 5.1 Generalità
 - 5.2 Regole particolari di Schema di Certificazione
6. Diritti e doveri del richiedente/intestatario della certificazione
7. Rilascio della certificazione
 - 7.1 Richiesta di certificazione
 - 7.2 Esame della documentazione
 - 7.3 Verifiche iniziali
 - 7.3.1 Visita di valutazione iniziale in Azienda
 - 7.3.2 Campionamenti
 - 7.3.3 Prove iniziali su campioni del prodotto
 - 7.3.4 Verifiche presso Laboratori esterni utilizzati dalla ditta cliente
 - 7.3.5 Azioni correttive
 - 7.4 Emissione del Certificato di conformità
 - 7.5 Registrazione delle Aziende intestatarie della certificazione di prodotto
8. Mantenimento della certificazione
 - 8.1 Verifiche periodiche di sorveglianza
 - 8.1.1 Visite di valutazione periodiche di sorveglianza in Azienda
 - 8.1.2 Prove periodiche di sorveglianza sul prodotto
 - 8.1.3 Valutazione degli esiti delle Verifiche periodiche di sorveglianza
 - 8.1.4 Azioni correttive
 - 8.2 Conferma del certificato di conformità
9. Valutazioni supplementari
10. Estensione, riduzione e rinnovo di validità della certificazione
 - 10.1 Estensione e riduzione della certificazione
 - 10.2 Riduzione della certificazione
 - 10.3 Rinnovo di validità della certificazione
 - 10.4 Modifiche alla certificazione
 - 10.5 Modifiche ai prodotti e/o ai processi organizzativi e produttivi da parte dell'Azienda
11. Rinuncia alla certificazione
12. Sospensione o revoca della certificazione
13. Uso del Certificato di conformità e del Marchio
14. Registrazione dei reclami



REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE E LA MARCATURA CE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

- 15. Riservatezza, imparzialità e indipendenza
 - 15.1 Impegno alla riservatezza
 - 15.2 Impegno all'imparzialità
 - 15.3 Impegno all'indipendenza
- 16. Ricorsi, Reclami e contenziosi

Rev.	Descrizione modifica	Data
00	Prima emissione	Marzo 2005
01	Aggiunta delle Verifiche Ispettive presso i Laboratori utilizzati dalle organizzazioni richiedenti la certificazione Capitolo 15 della Riservatezza, imparzialità e indipendenza	Maggio 2005
02	Inserimento dell'allegato ELENCO PRODOTTI MARCATURA CE	Gennaio 2007
03		
04		
05		



REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE E LA MARCATURA CE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

1. Approvazione del Regolamento di Certificazione

EMISSIONE: **Dott. Gianluca Ferioli**

Direttore Tecnico di Certificazione

APPROVAZIONE: **Rag. Domiziano Mezzadri**

Presidente del Comitato di Certificazione

Ing. Giuliano Mezzadri

Comitato di Certificazione

Ing. Ulisse Avanzi

Comitato di Certificazione



REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE E LA MARCATURA CE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

2. Introduzione

Elletipi S.r.l. è un ente terzo indipendente che opera nel campo della valutazione di conformità.

Elletipi possiede laboratori propri ed opera, nell'ambito della marcatura CE dei prodotti da costruzione, in veste di Laboratorio di Prova e di ed Organismo di Verifica e Sorveglianza dei processi di produttivi, sia nel settore cogente (Laboratorio accreditato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per le prove secondo la Legge 1086, e per il settore Geotecnica secondo la Circolare Ministeriale 349/STC) che per i vari schemi riconducibili alle Direttive comunitarie.

Il settore Certificazione di Elletipi S.r.l. - per quanto riguarda le attività di certificazione di prodotto - opera principalmente in conformità alla UNI CEI EN 45011:1999 e - per quanto riguarda la Marcatura CE dei prodotti da costruzione - secondo la D.P.R. 246/93 "Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione"

Le attività di certificazione sono presiedute dal Comitato di Certificazione direttamente nominato dall'Assemblea dei Soci Elletipi.

Il presente regolamento intende definire i principi generali e le regole a cui si devono attenere Elletipi e le Aziende richiedenti e titolari di certificazione dei prodotti Elletipi.

Il regolamento di certificazione è da considerare integrante ai principi e alle regole a cui Elletipi si attiene e descritte nella propria documentazione interna costituita dal proprio statuto, dal Manuale di Certificazione e dalle Procedure di Certificazione.

Il regolamento riguarda i rapporti che intercorrono tra il settore Certificazione Elletipi e le Aziende richiedenti o intestatarie di certificazione di prodotto e/o Marcatura CE.

3. Normativa di Riferimento:

Rev 02

Gli Standard internazionali per i quali il Settore Certificazione Elletipi opera sono riportati nel documento ELENCO PRODOTTI MARCATURA CE allegato al presente documento.

Le Normative internazionali secondo le quali il Settore Elletipi opera relativamente alla marcatura CE dei prodotti da costruzione sono:

- UNI CEI EN 45011 (Marzo 1999): "Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti"
- UNI CEI EN 45012 (dicembre 1998): "Requisiti generali degli organismi di valutazione e certificazione dei sistemi qualità";
- UNI CEI EN 45004 (Ottobre 1996): "Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione"



REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE E LA MARCATURA CE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

- Dir. 89/106/CEE – CPD: “Direttiva del Consiglio del 21 Dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione”
- D.P.R. 246/93 “Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione”
- D.I. 156/2003 “Criteri e modalità per il rilascio dell’abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 21 Aprile 1993, n° 246”
- Decreto 7 Aprile 2004 “Applicazione della Direttiva 89/106/CEE, recepita con Decreto del Presidente della Repubblica 21 Aprile 1993 n. 246, relativa alla pubblicazione dei titoli e dei riferimenti delle norme armonizzate europee”.
- UNI EN ISO 19011:2003 “Linea guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale”
- UNI CEI 70007 (marzo 1990): “Guida relativa ai provvedimenti che un organismo di certificazione deve adottare nel caso di uso non corretto del suo marchio di conformità”;

Altri fondamentali documenti di riferimento - pur non essendo delle normative - sono i documenti emessi dagli uffici preposti dei Ministeri competenti al rilascio degli accreditamenti ministeriali.

4. Definizioni

La terminologia usata nel presente regolamento è quella riportata nella norma UNI CEI EN 45020 nella sua ultima revisione. Elletipi raccomanda alle Aziende richiedenti la certificazione l’utilizzo della stessa terminologia.



REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE E LA MARCATURA CE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

5. Criteri e condizioni generali per la certificazione di prodotto

5.1 Generalità

Il presente Regolamento illustra i procedimenti seguiti da Elletipi per la certificazione dei prodotti e la marcatura CE degli stessi e le modalità a cui devono attenersi le Aziende per richiedere, ottenere e mantenere tale certificazione e tale attestazione.

Il regolamento è approvato dal Comitato di Certificazione Elletipi.

L'**accesso alla pratica** di certificazione è aperto a tutte le Aziende che producono e/o pongono prodotti sul mercato e non è in alcun modo condizionato dalla loro appartenenza o meno a qualsiasi associazione o gruppo.

Le informazioni acquisite nel corso dell'attività certificativa vengono considerate e trattate come riservate secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

Per l'attività certificativi, Elletipi applica il **tariffario** vigente, garantendone l'equità e l'uniformità di applicazione.

Elletipi ha come propria **Politica** quella di svolgere le proprie attività di certificazione nell'ambito dell'Accreditamento rilasciato dai Ministeri competenti e da Enti nazionali e internazionali, aderenti agli appositi accordi internazionali di mutuo riconoscimento.

La certificazione di prodotto assicura che esso è conforme ai requisiti stabiliti da Norme tecniche o altri documenti normativi o specifiche tecniche particolari.

L'attestazione formale di suddetta conformità si esprime mediante rilascio del certificato di conformità e concessione del diritto d'uso del Marchio di conformità Elletipi e del Marchio CE per quanto riguarda la marcatura CE dei prodotti da costruzione.

5.2 Regole particolari di Schema di Certificazione

L'insieme delle regole e dei procedimenti tecnici e gestionali adottati per la certificazione dei prodotti e la marcatura CE degli stessi costituisce il Sistema di certificazione gestito da Elletipi descritto nel Manuale di Certificazione e procedure ad esso collegate e, per quanto riguarda le attività di Laboratorio, nel Manuale di Sistema Qualità Ambiente Elletipi e procedure ad esso collegate. .

Le attività svolte nell'ambito del Sistema di Certificazione, associate ad una determinata classe merceologica a cui si applicano riferimenti normativi e procedimenti di valutazione della conformità, costituisce uno schema di certificazione.

Elletipi pertanto, conformemente al presente Regolamento, adotta le Normative tecniche e gestionali relative ai prodotti da sottoporre a marcatura CE come schema di certificazione per gli stessi.



REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE E LA MARCATURA CE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

Elletipi rilascia la certificazione alle Aziende che si attengono, inizialmente e nel tempo, ai requisiti riportati nel seguito e nelle Regole Particolari di Schema che costituiscono parte integrante del presente Regolamento.

La procedura di certificazione della conformità dei prodotti alle norme di riferimento è riportata nelle specifiche regole interne alle Norme stesse. Tale procedura può prevedere verifiche iniziali e periodiche di sorveglianza sui prodotti e sul sistema qualità dell'Azienda.

6. Diritti e doveri del richiedente/intestatario della certificazione

L'Azienda intestataria della certificazione ha il diritto, nei modi previsti dal presente Regolamento, di:

- utilizzare il Certificato di conformità e il Marchio secondo le autorizzazioni rilasciare da Elletipi
- dare pubblicità alla certificazione di prodotto ottenuta.

Il soggetto richiedente/intestatario della certificazione si impegna a:

- conformarsi alle disposizioni del presente Regolamento;
- garantire che i prodotti soddisfino e continuino a soddisfare i requisiti applicabili;
- informare preventivamente Elletipi, in maniera ufficiale, circa le modifiche sostanziali che intende apportare al prodotto certificato o al proprio sistema produttivo, o su eventuali altri cambiamenti che possano apportare modifiche alla certificazione conseguita. L'Azienda dovrà accettare le decisioni del caso che Elletipi intenderà adottare, in conformità a quanto previsto nel presente Regolamento;
- rendere disponibili tutti i dati, le informazioni e le registrazioni necessarie e permettere l'accesso del personale di Elletipi a tutte le aree aziendali, nonché agevolare i contatti con il proprio personale, onde consentire il pieno ed efficace svolgimento del processo di valutazione;
- utilizzare il Certificato e il Marchio nei modi previsti dal presente Regolamento;
- non fare uso improprio o ingannevole, o tale da arrecare discredito a Elletipi, della certificazione ottenuta;
- cessare l'utilizzo del Marchio Elletipi conseguito, a seguito di scadenza, sospensione o revoca della certificazione;

Inoltre:

- ✓ la certificazione di prodotto non assolve l'Azienda dagli obblighi e dalle responsabilità contrattuali verso i propri clienti e da quelli di legge connessi ai prodotti.
- ✓ qualora, per i prodotti oggetto di certificazione da parte dell'Elletipi S.r.l., le Regole Particolari prescrivano la certificazione del Sistema Qualità dell'Azienda, il modello di Sistema Qualità potrà essere stabilito da Elletipi S.r.l.



REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE E LA MARCATURA CE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

7. Rilascio della certificazione

Il flusso procedurale di rilascio della Certificazione prevede le fasi di:

- ✓ Richiesta di certificazione
- ✓ Esame della documentazione trasmessa dal richiedente la Certificazione
- ✓ Verifiche iniziali
 - Visita di valutazione iniziale in Azienda
 - Campionamenti
 - Prove iniziali su campioni del prodotto
 - Valutazione degli esiti delle Verifiche iniziali
- ✓ Eventuali azioni correttive
- ✓ Emissione del Certificato di conformità
- ✓ Registrazione delle Aziende intestatarie della certificazione di prodotto

In riferimento al flusso precedentemente descritto, si riportano di seguito i principi principali relativamente ad ogni fase.

7.1 Richiesta di certificazione

La domanda di certificazione viene formalizzata tramite apposita modulistica fornita da Elletipi.

La modulistica viene compilata dall'Azienda richiedente la Certificazione e restituita firmata dal legale rappresentante a Elletipi unitamente alla documentazione in esso richiesta

La documentazione allegata alla domanda deve comprendere, secondo applicabilità, almeno quanto segue:

- Questionario informativo;
- Certificato di iscrizione rilasciato dalla C.C.I.A.A. di competenza;
- Documentazione illustrativa della produzione (cataloghi, materiale pubblicitario, ecc.);
- Documentazione tecnica dei prodotti oggetto di richiesta di certificazione (schede tecniche, specifiche, istruzioni/manuali d'uso, ecc.);
- Documentazione descrittiva dell'azienda e del sistema di controllo della produzione (ad esempio: Manuale Qualità, Piano della Qualità, Organigramma, Flow-cart di processo produttivo);

Al ricevimento della richiesta di certificazione Elletipi si avvale della facoltà di richiedere ulteriori informazioni a supporto della domanda; successivamente all'esame della domanda provvede alla definizione degli accordi contrattuali (accettazione domanda).



7.2 Esame della documentazione

Elletipi esamina la domanda e la documentazione allegata per verificarne la completezza e l'adeguatezza allo Schema di certificazione applicabile.

Al termine di tale esame, Elletipi segnala all'Azienda richiedente la Certificazione gli eventuali rilievi emersi; in tal caso i provvedimenti che l'Azienda intende adottare al fine di rimuovere le non conformità riscontrate devono essere sottoposti a Elletipi per un ulteriore esame prima di procedere alla fase successiva, salvo diversa indicazione specifica fornita da Elletipi nella notifica dei rilievi.

7.3 Verifiche iniziali

Le Verifiche iniziali possono comportare l'effettuazione di visite di valutazione in Azienda e l'esecuzione di prove di laboratorio.

7.3.1 Visita di valutazione iniziale in Azienda

Con debito anticipo rispetto alla data della visita iniziale, Elletipi trasmette all'Azienda richiedente la certificazione il **piano della visita**.

Eventuali obiezioni sollevate dall'Azienda relativamente alla composizione del gruppo di verifica, dovranno essere immediatamente comunicate insieme alle motivazioni delle stesse al Direttore di Certificazione Elletipi.

Qualora l'Azienda disponga di un Sistema Qualità certificato, il cui scopo comprende i prodotti oggetto della richiesta di certificazione, Elletipi si riserva la facoltà di valutare l'adeguatezza dello stesso, tramite esame dei Rapporti di Visita ispettiva redatti dall'Organismo di Certificazione del suddetto sistema e verifica in azienda del relativo campo di applicazione, senza procedere, pertanto, a un'ispezione diretta.

Il gruppo di verifica, sarà strutturato da uno staff comprensivo di sperimentatori di Laboratorio esperti del settore merceologico specifico del prodotto che si vuole portare a certificazione e da personale esperto e qualificato per la conduzione delle verifiche del sistema di controllo della produzione di fabbrica.

Lo staff del gruppo di verifica potrà essere composto anche da personale non assunto da Elletipi ma che mantiene con Elletipi rapporti continuativi professionali.

La qualifica del personale esterno è comunque tenuta sotto monitoraggio da Elletipi al pari del personale interno. Gli eventuali professionisti esterni sono tenuti a garantire il rispetto di tutti i requisiti del presente regolamento specialmente quelli riguardanti la riservatezza.

L'eventuale presenza di professionisti esterni alla struttura di Elletipi, sarà comunicata comunque a cura di Elletipi all'Azienda che potrà chiederne la sostituzione o potrà chiederne, giustificandone i motivi, la non presenza presso le proprie sedi.



REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE E LA MARCATURA CE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

Elletipi garantisce che gli eventuali professionisti esterni utilizzati per le verifiche non abbiano effettuato attività di consulenza di qualsiasi tipo presso le aziende che devono verificare.

In occasione della verifica l'Azienda deve collaborare durante tutte le attività di verifica garantendo l'accesso a tutte le informazioni richieste, designare un proprio Rappresentante responsabile nei confronti del gruppo di verifica e chiedere il consenso alla presenza di eventuali consulenti in veste di osservatori.

Al termine dell'audit il gruppo di verifica si riunisce per elaborare i dati raccolti e stabilire le conclusioni.

Nel corso della riunione di chiusura della visita, il Responsabile del gruppo di verifica informa l'Azienda circa l'esito della stessa e fornisce i chiarimenti in merito ai risultati della valutazione.

L'Azienda riceve il **Rapporto finale della visita**, emesso dal Comitato di Certificazione Elletipi sulla base del rapporto redatto dal gruppo di verifica sottoscritto dal Direttore di Certificazione, riportante:

- l'esito della verifica
- natura di eventuali anomalie
- relative richieste di azioni correttive
- i tempi entro i quali esse vanno definite/notificate, attuate e verificate.

In funzione della gravità delle anomalie riscontrate, la verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle azioni correttive intraprese dall'Azienda può essere oggetto di una visita supplementare a spese dell'Azienda.

Il rapporto finale, in base alle verifiche effettuate da Elletipi sul rapporto del gruppo di verifica ispettiva, può essere una conferma di quest'ultimo e di quanto già comunicato/consegnato all'Azienda nel corso della riunione di chiusura della verifica ispettiva, oppure differire dallo stesso per eventuali variazioni di contenuti apportate dall'Istituto; nel secondo caso le variazioni vengono opportunamente segnalate e motivate.

7.3.2 Campionamenti

I campionamenti sono effettuati in sede di Visita di valutazione in Azienda secondo opportune procedure e piani di campionamento richiamati nelle Norme di prodotto e nelle regole relative allo schema di certificazione adottato.

I campioni sono inviati a Elletipi a cura e spese dell'Azienda. Le operazioni di prelievo e trasporto devono essere effettuate in modo tale da non modificare le proprietà originali dell'oggetto del campionamento rispettando le Norme relative al prodotto oggetto di certificazione.



REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE E LA MARCATURA CE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

7.3.3 Prove iniziali su campioni del prodotto

Le prove sono eseguite come previsto dalle Norme di prodotto o altri documenti di riferimento.

Le attività di campionamento, prova e emissione dei relativi certificati di prova rientrano in quanto definito nel Sistema Integrato Qualità Ambiente di Elletipi Srl.

I risultati delle prove vengono documentati dagli sperimentatori tramite Certificati che vengono trasmessi all'Azienda unitamente alla documentazione di verifica.

Nei casi in cui i risultati di prova rilevino non conformità rispetto ai requisiti specificati nelle Norme di prodotto, si procederà come specificato nelle stesse, in funzione della tipologia di prodotto da certificare, inclusa la eventuale ripetizione delle prove sullo stesso campione o su campioni modificati.

Successivamente all'attuazione delle azioni correttive richieste potranno essere condotte prove supplementari su campioni modificati del prodotto, a spese dell'Azienda.

7.3.4 Verifiche presso Laboratori esterni utilizzati dalla ditta cliente

Nel caso in cui il livello di attestazione consenta l'effettuazione di prove sui prodotti a cura dell'organizzazione richiedente la certificazione, e nel caso in cui le stesse vengono svolte da Laboratori esterni alla stessa organizzazione, Elletipi Certificazione definisce e concorda con il cliente, le modalità di esecuzione delle verifiche presso tali Laboratori.

- In caso di Laboratori accreditati dagli Organismi competenti per l'effettuazione delle prove secondo le Normative di riferimento, la Verifica si riconduce alla richiesta di evidenza di tali attestazioni.
- Nel caso di laboratori accreditati SINAL per le prove oggetto di certificazione, la Verifica si riconduce alla richiesta di evidenza di tali accreditamenti.
- Nel caso di Laboratori certificati UNI EN ISO 9001, la Verifica si riconduce alla richiesta di evidenza di tale certificazione più integrazioni documentali esaustive sulle prove oggetto di certificazione (possesso delle attrezzature idonee, certificati di taratura)
- Nel caso di Laboratori non in possesso di nessuno dei requisiti sopra elencati, il Direttore Tecnico di Certificazione, provvede Valutazione degli esiti delle Verifiche iniziali

Raccolti gli esiti delle Verifiche iniziali, in particolare i Rapporti della visita di valutazione, delle prove e delle eventuali valutazioni supplementari, il Direttore Tecnico di Certificazione Elletipi ne verifica la conformità ai requisiti delle regole definite dallo schema di certificazione e dalle relative Norme e predispose il dossier di valutazione al Comitato di Certificazione.

7.3.5 Azioni correttive

Le non conformità e le conseguenti richieste di azioni correttive notificate all'Azienda sono classificate in base alla rilevanza delle carenze riscontrate, in funzione dei requisiti delle



REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE E LA MARCATURA CE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

regole di schema di certificazione. L'Azienda ha la responsabilità di definire e notificare a Elletipi le azioni correttive che intende intraprendere e di attuarle entro i seguenti termini stabiliti:

- Azioni correttive a seguito di non conformità minori: **sei** mesi
- Azioni correttive a seguito di non conformità maggiori: **due** mesi.

Successivamente Elletipi verifica la corretta attuazione ed efficacia delle azioni correttive intraprese dall'Azienda e i risultati conseguenti.

La certificazione non può essere concessa finché le eventuali non conformità maggiori non siano state adeguatamente rimosse e sia stata condotta una verifica supplementare, con esito favorevole, entro due mesi, ma può essere concessa nel caso di non conformità minori, la cui risoluzione sarà oggetto di verifica entro sei mesi, in occasione della successiva apposita verifica supplementare o in occasione della verifica di sorveglianza quando quest'ultima abbia periodicità semestrale o in occasione di apposita verifica supplementare.

7.4 Emissione del Certificato di conformità

A conclusione di tutti gli accertamenti e adempimenti previsti, il Direttore Tecnico di Certificazione di Elletipi redige la proposta di certificazione che viene quindi sottoposta all'esame del Comitato di Certificazione per la delibera di concessione del Certificato di conformità e del diritto d'uso del Marchio CE .

Al Certificato di conformità vengono allegati i certificati di Laboratorio.

Elletipi notifica all'Azienda le decisioni assunte dal Comitato di Certificazione anche in caso di esito negativo della verifica e nel caso di decisione negativa in merito al rilascio di certificazione di prodotto e di autorizzazione alla Marcatura CE dello stesso.

La data di emissione del certificato coincide con quella della relativa delibera del Comitato di Certificazione.

Il Certificato riporta inoltre la validità dello stesso con data di scadenza è calcolata a partire dalla data di rilascio.

La validità del Certificato è subordinata:

- al rispetto dei requisiti;
- all'esito positivo delle e sorveglianze periodiche;
- alla ripetizione, con periodicità massima triennale, delle stesse verifiche previste per il rilascio iniziale.

7.5 Registrazione delle Aziende intestatarie della certificazione di prodotto

I dati relativi ai Certificati emessi sono riportati nel Registro delle Aziende intestatarie di certificazione di prodotto e di Marcatura CE.



REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE E LA MARCATURA CE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

Il Registro contenente l'elenco delle Aziende e i relativi prodotti certificati, è reso disponibile al pubblico e viene aggiornato da Elletipi con frequenza almeno semestrale.

8. Mantenimento della certificazione

Durante il periodo di validità del Certificato, Elletipi effettua verifiche di sorveglianza con frequenza semestrale o annuale.

Le date delle verifiche sono calcolate a partire dalla data di rilascio del Certificato e la data specifica di effettuazione viene concordata con l'Azienda con una tolleranza di più o meno due mesi.

Completate le verifiche, l'Azienda riceve relativo Rapporto riportante:

- l'esito della verifica
- natura di eventuali anomalie
- relative richieste di azioni correttive
- i tempi entro i quali esse vanno definite/notificate, attuate e verificate.

L'attività di sorveglianza sull'Azienda, a seguito della certificazione, ha lo scopo di verificare il mantenimento della conformità del prodotto e del corrispondente sistema produttivo, ai requisiti delle Norme di prodotto.

8.1 Verifiche periodiche di sorveglianza

Le Verifiche periodiche di sorveglianza comportano l'effettuazione di visite di valutazione in Azienda e di prove di laboratorio.

Le modalità di conduzione delle attività di sorveglianza periodica rispondono a quanto già descritto per le verifiche iniziali a meno di specifici argomenti successivamente descritti.

8.1.1 Visite di valutazione periodiche di sorveglianza in Azienda

Le Visite di valutazione periodiche di sorveglianza all'Azienda hanno lo scopo di verificare il mantenimento della conformità del sistema di controllo della produzione di fabbrica ai requisiti specificati nelle Norme di riferimento di prodotto.

Possono essere concordate verifiche riguardanti parti di sistema purché l'intero sistema sia verificato nel periodo di validità del certificato.

Nelle visite è inoltre esaminata l'attuazione, da parte dell'Azienda, di programmi di miglioramento dei prodotti oggetto di certificazione.

8.1.2 Prove periodiche di sorveglianza sul prodotto

Rispetto alla procedura adottata per le verifiche iniziali può variare, secondo quanto previsto nelle Norme di prodotto, il quantitativo di campioni di prodotto da campionare.



REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE E LA MARCATURA CE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

Le prove periodiche di Sorveglianza su campioni del prodotto hanno lo scopo di verificare il mantenimento della conformità del prodotto ai requisiti specificati nelle Norme di prodotto

8.1.3 Valutazione degli esiti delle Verifiche periodiche di sorveglianza

Raccolti gli esiti delle Verifiche periodiche di sorveglianza, in particolare il Rapporto della Visita di valutazione, i Certificati di prova di Laboratorio vengono inoltrati dal Direttore Tecnico di Certificazione al Comitato di Certificazione Elletipi.

8.1.4 Azioni correttive

Le richieste di azioni correttive notificate all'Azienda a seguito di eventuali anomalie riscontrate in fase di verifica di mantenimento sono classificate in base alla rilevanza delle carenze riscontrate rispetto alle orme di prodotto.

L'Azienda ha la responsabilità di definire e notificare a Elletipi le azioni correttive che intende intraprendere e di attuarle entro i seguenti termini:

- Azioni correttive a seguito di non conformità minori: **sei mesi**
- Azioni correttive a seguito di non conformità maggiori: **un mese**

Successivamente Elletipi verifica la corretta attuazione e l'efficacia delle azioni correttive intraprese dall'Azienda.

La conferma della certificazione non può essere concessa finché le eventuali non conformità maggiori non siano state adeguatamente rimosse e sia stata condotta una verifica supplementare.

8.2 Conferma del certificato di conformità

Alla positiva conclusione di tutti gli accertamenti e adempimenti previsti per le Verifiche di sorveglianza, il Direttore Tecnico di Certificazione procede alla redazione del nuovo attestato di prova con evidenza dei limiti di accettazione e dei risultati di prova e alla conferma del Certificato di conformità e del diritto d'uso del Marchio.

Elletipi procede all'inoltro all'Azienda della conferma del Certificato di conformità e dei Certificati di Prova.

In caso di mancata conferma del Certificato di conformità e del diritto d'uso del Marchio, Elletipi notifica all'Azienda le decisioni assunte e le azioni da intraprendere.

Qualora sussistessero gravi carenze o perdurassero gli scostamenti riscontrati, dopo il termine di tempo stabilito per la loro eliminazione, Elletipi può, a suo insindacabile giudizio, sospendere o revocare la certificazione.

9. Valutazioni supplementari

Elletipi si riserva il diritto, motivato per iscritto all'Azienda, di eseguire valutazioni supplementari finalizzate a:



REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE E LA MARCATURA CE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

- o raccolta di informazioni aggiuntive relative ai prodotti oggetto di certificazione
- o verifica dell'attuazione e l'efficacia di azioni correttive
- o nel caso di modifiche che influenzano significativamente la progettazione o le specifiche del prodotto
- o nel caso di variazioni delle Norme o altri documenti di riferimento
- o in presenza di indicazioni in merito al venir meno della conformità dei prodotti
- o in vista della revoca della sospensione del certificato
- o al ricevimento di notizie di gravi malfunzionamenti o reclami connessi ai prodotti certificati e altri

Lo svolgimento delle verifiche supplementari segue i principi e le regole definite ai capitoli precedenti per le verifiche di sorveglianza ad eccezione della conferma di certificazione che non ha luogo a seguito di verifiche supplementari.

10. Estensione, riduzione e rinnovo di validità della certificazione

10.1 Estensione e riduzione della certificazione

L'Azienda può richiedere l'estensione della certificazione ad altri prodotti presentando apposita domanda.

Alla domanda di estensione deve essere allegata documentazione tecnica ed illustrativa dei prodotti oggetto di estensione e documentazione descrittiva del sistema produttivo (processi e relativi controlli) degli stessi.

Elletipi valuta l'opportunità di eseguire valutazioni supplementari per accertare la conformità dei nuovi prodotti alle Normative di riferimento.

Le verifiche supplementari possono essere evitate nei casi in cui l'estensione viene richiesta per prodotti rientranti nella stessa Normativa per la quale già si dispone di certificazione.

La valutazione circa la necessità o meno di intervenire mediante verifica presso la sede produttiva dell'Azienda richiedente o di limitarsi ai soli campionamenti e quindi alle prove di Laboratorio è comunque del Direttore Tecnico di certificazione Elletipi.

Al completamento, con esito positivo, delle valutazioni Elletipi provvede a rimettere il certificato di conformità contenente l'elenco aggiornato dei prodotti soggetti a certificazione.

10.2 Riduzione della certificazione

La riduzione della certificazione viene disposta da Elletipi su specifica richiesta dell'Azienda oppure su iniziativa propria qualora non sussistano sufficienti garanzie di conformità rispetto alle Normative di prodotto per uno o più prodotti oggetto di certificazione.



REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE E LA MARCATURA CE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

A seguito della riduzione del campo di applicazione della certificazione, il certificato viene rimesso a spese dell'Azienda.

10.3 Rinnovo di validità della certificazione

La periodicità di rinnovo della validità del certificato viene definita dal Comitato di Certificazione in riferimento alle Norme di prodotto per cui si intende valida la certificazione.

In ogni caso la periodicità non può superare i tre anni.

Con un preavviso di almeno 6 mesi rispetto alla data di scadenza del Certificato, Elletipi informa l'Azienda circa le modalità da seguire per richiedere il rinnovo di validità del certificato.

Elletipi concede il rinnovo di validità del certificato a seguito della ripetizione delle stesse verifiche previste per il rilascio iniziale, con esito favorevole, da condurre con gli stessi criteri e regole descritte ai punti precedenti.

10.4 Modifiche alla certificazione

Ogni modifica allo schema di certificazione e/o alle Norme di riferimento, comporta la revisione dello schema di certificazione adottato da Elletipi e quindi del presente regolamento.

In tal caso Elletipi provvede a:

- Informare le Aziende iscritte nel Registro delle Aziende in possesso di certificazione di prodotto o in via di certificazione;
- specificare e notificare alle Aziende interessate la data di entrata in vigore delle modifiche e gli eventuali adeguamenti richiesti concordando i piani di aggiornamento e modifica compatibilmente alle esigenze di mercato e produttive delle Aziende.
- Verificare la conformità alle nuove Norme, regolamenti e schemi delle modifiche apportate dalle Aziende, tramite valutazioni supplementari a spese dell'Azienda.
 - Il mancato adeguamento dell'Azienda alle nuove prescrizioni, nei tempi concordati, può condurre all'applicazione dei provvedimenti di sospensione o revoca della certificazione.
 - L'Azienda che non accetti le nuove prescrizioni può rinunciare alla certificazione.

10.5 Modifiche ai prodotti e/o ai processi organizzativi e produttivi da parte dell'Azienda

L'Azienda intestataria della certificazione è responsabile di informare Elletipi in forma scritta circa tutte le modifiche ai processi organizzativi e produttivi al fine di rendere possibile la valutazione, da parte del Direttore Tecnico di certificazione, delle modifiche comunicate e della possibilità che le stesse possano influenzare in misura significativa i fattori che determinano la conformità o meno dei prodotti ai requisiti applicabili.



REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE E LA MARCATURA CE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

Elletipi valuta le modifiche e comunica all'Azienda le proprie decisioni.

11. Rinuncia alla certificazione

L'Azienda può rinunciare alla certificazione di prodotto per qualsiasi motivo lo ritenga opportuno e deve comunicarlo a Elletipi in forma scritta mediante raccomandata.

12. Sospensione o revoca della certificazione

Elletipi ha facoltà di sospendere per un periodo limitato o no limitato di tempo la certificazione concessa.

La sospensione è temporanea mentre la revoca è definitiva.

Esse possono avvenire per casi particolarmente gravi quali ad esempio:

- le verifiche di sorveglianza rivelano carenze critiche rispetto ai requisiti specificati nelle Norme di prodotto e nelle Norme correlate e le stesse anomalie non vengono risolte mediante idonee azioni correttive e nei tempi prestabiliti dal presente regolamento
- l'Azienda non garantisce l'uso proprio del Certificato e del Marchio secondo le regole stabilite dal presente regolamento e non attua idonee azioni correttive alle anomalie presentate da Elletipi in materie di uso del Marchio e del Certificato
- l'Azienda contravviene alle prescrizioni del presente regolamento
- l'Azienda fa richiesta di sospensione per propri motivi
- l'Azienda apporta modifiche rilevanti ai prodotti e ai sistemi senza la dovuta notifica a Elletipi
- l'Azienda apporta modifiche rilevanti ai prodotti e ai sistemi che non garantiscono il mantenimento delle condizioni di conformità alle Normative di prodotto e alle Norme correlate
- l'Azienda non provvede ad adeguare i propri prodotti e sistemi a nuove disposizioni derivanti da modifiche secondo quanto descritto ai Capitoli precedenti.

In caso di **sospensione**, Elletipi ne dà notifica ufficiale all'Azienda con lettera raccomandata comunicando anche le condizioni alle quali può essere revocata.

Elletipi ha facoltà di rendere pubblica tale notifica.

Se l'Azienda soddisfa le condizioni poste dai piani di rientro e dalle azioni correttive proposti da Elletipi nei limiti temporali indicati, la sospensione viene revocata.

Anche per la revoca della sospensione viene comunicata l'Azienda.

La mancata attuazione di quanto sopra descritto, o la presenza di uno o più punti di anomalia al presente regolamento, oltre a dare luogo alla sospensione temporale della certificazione, possono dar luogo alla riduzione del campo di applicazione della certificazione o alla revoca della stessa.



REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE E LA MARCATURA CE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

Per motivi ritenuti di particolare gravità e comunque comunicati per iscritto all'Azienda, Elletipi ha facoltà di annullare la certificazione e **revocare** il Certificato senza necessariamente procedere alla sospensione della stessa;

La revoca del certificato viene notificata in modo ufficiale all'Azienda mediante lettera raccomandata e resa pubblica da Elletipi.

L'Azienda e i riferimenti ai prodotti certificati vengono cancellati dal Registro.

Qualora l'Azienda, successivamente all'annullamento del Certificato, continui a far riferimento ad esso in qualsiasi modo, Elletipi si riserva l'opportunità di avvalersi dei propri diritti per vie legali.

L'Azienda a seguito di revoca della certificazione deve:

- restituire l'originale del Certificato di conformità
- non utilizzare eventuali copie e riproduzioni del Certificato
- cancellare dalla documentazione tecnica e pubblicitaria ogni riferimento alla certificazione
- cessare l'utilizzo del Marchio di conformità.

Elletipi si riserva di stabilire ulteriori azioni di salvaguardia da definire caso per caso.

13. Uso del Certificato di conformità e del Marchio

Una volta ottenuta la certificazione di conformità alle Norme di riferimento, l'Azienda può far riferimento alla certificazione e può apporre il marchio Elletipi e/o la marcatura CE sui propri prodotti.

L'uso del Marchio Elletipi e l'uso del Marchio CE sono regolamentati dalle Normative di prodotto a cui la certificazione si riferisce.

Le modalità corrette dell'uso del Marchio Elletipi e dell'uso del Marchio CE vengono comunicati a cura di Elletipi all'Azienda in forma scritta.

La certificazione di prodotto può inoltre essere riportata e descritta nella documentazione pubblicitaria dell'Azienda, nella carta intestata e in tutti i format utilizzati dall'Azienda previa autorizzazione di Elletipi.

Ogni uso del Marchio Elletipi e del Marchio CE deve essere comunicato a Elletipi per la richiesta di autorizzazione.

Elletipi deve inoltrare all'Azienda interessata apposito Marchio in formato informatico e cartaceo con regolamento specifico per l'uso del marchio e della Marcatura CE in relazione ai prodotti a cui la certificazione si riferisce.

La trasmissione di detta documentazione non solleva l'Azienda dalle responsabilità derivanti dall'uso scorretto o non idoneo dei Marchi di certificazione.



REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE E LA MARCATURA CE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

In ogni caso l'uso del Certificato e/o del Marchio deve essere tale per cui:

- risulti chiaramente che la certificazione di conformità riguarda solo gli specifici prodotti verificati da Elletipi come specificato nelle Norme di prodotto;
- vengano identificati i prodotti certificati;
- venga esclusa la possibilità che la certificazione possa intendersi riferita a prodotti e corrispondenti stabilimenti/unità produttive/ecc. che, pur non rientrando nella certificazione, siano citati nelle pubblicazioni dell'Azienda;
- Il Marchio può essere ingrandito o ridotto in misura uniforme e può altresì essere riprodotto in tutti i colori uniformi purché esso rimanga chiaramente leggibile.

14. Registrazione dei reclami

L'Azienda in possesso di certificazione deve registrare i reclami connessi alla conformità dei prodotti certificati, rispetto ai requisiti delle Norme di riferimento e le relative azioni correttive intraprese.

Tali documenti devono essere messi a disposizione di Elletipi ad ogni richiesta da parte di Elletipi.

15. Riservatezza, imparzialità e indipendenza

15.1 Impegno alla riservatezza

L'Amministratore Unico e il Direttore di Certificazione assicurano che tutte le informazioni acquisite durante le attività connesse con la certificazione dei sistemi di gestione vengono trattate in maniera strettamente riservata, salvo quando diversamente prescritto dalle disposizioni di legge e dalle disposizioni degli organismi di accreditamento.

Dei casi di eccezione sopra riportati, il cliente viene messo al corrente delle informazioni rese note a terzi.

In nessun caso (a meno di controlli effettuati da Organismi abilitati al rilascio degli Accreditamenti Ministeriali) vengono prodotte copie alla documentazione attestante l'effettuazione delle verifiche ispettive presso i clienti.

L'impegno alla riservatezza è da ritenere valido e applicato a tutto il personale interessato alle attività di certificazione, compreso i membri del Comitato di Certificazione che in tal misura si impegnano a non diffondere per nessun motivo le informazioni e i dati raccolti durante l'effettuazione delle attività ispettive.

15.2 Impegno all'imparzialità

L'Amministratore Unico e il Direttore di Certificazione assicurano che tutte le attività svolte dal Settore Certificazione Elletipi e pertanto finalizzate alla Marcatura CE dei prodotti da costruzione, siano svolte nel rispetto dei principi di imparzialità.



REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE E LA MARCATURA CE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

In tal senso il personale utilizzato si impegna a svolgere le ispezioni e le prove di Laboratorio senza lasciarsi condizionare in alcun modo da elementi:

- estranei a quanto oggettivamente riscontrabile in fase di verifica e di test di Laboratorio
- estranei a quanto riconducibile in modo sostanziale e determinante alla qualità dei prodotti e dei sistemi di controllo della produzione di fabbrica intesa come conformità degli stessi alle Normative di riferimento.

15.3 Impegno all'indipendenza

L'Amministratore Unico e il Direttore di Certificazione assicurano che il personale utilizzato per le attività di certificazione, ispezione e prova, sia indipendente dall'organizzazione Cliente richiedente la certificazione.

Per indipendenza si intende che il personale utilizzato dal Settore Certificazione Elletipi:

- non deve aver svolto o non deve avere in svolgimento altre attività presso i clienti da sottoporre a verifica,
- non deve aver svolto o non deve avere in svolgimento alcuna attività collegata all'uso dei prodotti da certificare (progettazione di infrastrutture su cui si utilizzeranno i prodotti da certificare, commesse di acquisto/vendita prodotti dalle ditte soggette a verifica, etc.).

16. Ricorsi, Reclami e contenziosi

L'Azienda che utilizza i servizi di certificazione erogati da Elletipi ha facoltà di presentare reclami e/o ricorsi scritti nei confronti dei comportamenti adottati e delle decisioni assunte da Elletipi.

Elletipi è tenuta a dare conferma all'Azienda dell'avvenuta ricezione degli stessi e di definire e attuare in forma documentata le appropriate azioni conseguenti ai reclami e ricorsi ricevuti.

I reclami e i ricorsi vengono gestiti direttamente dal Comitato di Certificazione Elletipi e dal Responsabile Sistema Qualità Elletipi.

Stessa regola vale per reclami e ricorsi inoltrati da altre parti ad Elletipi in riferimento ad Aziende certificate da Elletipi.